

NOTARIORUM ITINERA  
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.  
In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA  
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Palazzo Ducale  
2022



# Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

## I N D I C E

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag. 247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	» 271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	» 293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	» 323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	» 347
 IV. La giustizia della Chiesa	
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	» 373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	» 395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	» 413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	» 437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	» 449
 V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale	
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	» 471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	» 483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	» 499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



## *La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)*

Francesco Pirani  
francesco.pirani@unimc.it

### 1. *Premessa*

Nell'Italia del Duecento, com'è noto, il ruolo e la pervasività della presenza dei notai conobbero una dilatazione immensa. Quali professionisti della scrittura, i notai furono garanti di autenticità nella varietà formale degli atti di interesse comunale; in particolare, nel campo delle scritture giudiziarie e segnatamente nello svolgimento della pratica inquisitoria, si fecero pure traduttori della parola parlata nella parola scritta. L'interesse di questo testo verte sulle concrete forme attraverso le quali i notai trasferirono sulla carta le deposizioni testimoniali. Il *focus* investe tanto il rapporto fra la voce dei testimoni e la scrittura dei notai, quanto le varie implicazioni del lavoro notarile nell'articolato *iter* procedurale. Con l'affermarsi e il perfezionarsi della tecnica inquisitoria tanto nel processo giudiziario quanto nelle inchieste giurisdizionali, ai notai fu attribuita la *fides* nel redigere gli *instrumenta* pertinenti alla fase preparatoria del processo e fu loro affidata la raccolta delle deposizioni, su cui i giudici avrebbero esercitato il loro giudizio. La natura istruttoria dell'attività notarile nel processo si fonda, per dirla con le parole di Diego Quaglioni, sulla stretta saldatura «del diritto notarile ... e di una scienza processualistica»: l'inchiesta giudiziaria stessa, pertanto, «diviene uno strumento di stampo notarile»<sup>1</sup>. Nella procedura inquisitoria, dunque, il notaio si qualificava come quel professionista deputato a garantire la fede tanto della parola scritta, quanto di quella parlata.

Per l'analisi condotta in questo testo è stato considerato un campione di sette inchieste, di varia consistenza, che si collocano geograficamente nella Marca di Ancona e cronologicamente quasi tutte nella seconda metà del XIII secolo. La scelta di un campione, come si sa, condiziona i risultati della ricerca. Occorre perciò preliminarmente descrivere in sintesi i casi selezionati e quindi valutarne la rappresentatività. Un elenco in ordine cronologico delle inchieste, con l'indicazione degli attori

---

<sup>1</sup> QUAGLIONI 2012, pp. 5; in generale, cfr. VALLERANI 2005; Publica fides 2006.

coinvolti e degli organi giurisdicenti, a mo' di registro di servizio, può costituire pertanto un'utile base di partenza:

1. 1242 novembre 8. Il comune di Montegiorgio rivendica, presso la curia imperiale della Marca, la giurisdizione sul castello di Collocillo, contro le pretese del signore rurale Fildesmido di Monteverde: si conserva parte delle deposizioni testimoniali prodotte dal procuratore del comune di Montegiorgio<sup>2</sup>;
2. 1245 maggio 3. Il comune di Cingoli rivendica, presso il vicario generale dell'impero nella Marca Federico di Antiochia, la giurisdizione sul castello di Castreccioni, contro le pretese dei balivi della curia della Valle di S. Clemente, nel comitato di Camerino: si conservano le deposizioni di parte cingolana<sup>3</sup>;
3. 1253 giugno 2-settembre 11. Il comune di Ripatransone rivendica, presso la Curia generale della Marca, la piena autonomia giurisdizionale rispetto alle pretese della Chiesa di Fermo: si conservano le deposizioni rese da ambo le parti<sup>4</sup>;
4. 1274. Giacomo di Attone Cima rivendica, presso la Curia generale della Marca, la giurisdizione sul castello di Cervidone, contro le pretese del comune di Cingoli: si dispone delle deposizioni rese a favore del signore territoriale<sup>5</sup>;
5. 1279 marzo 9-giugno 15. Il comune di Ascoli rivendica, presso Bernardo, abate di Montmajour, rettore della Marca e giudice delegato di papa Niccolò III, il possesso dei castelli di Montecretaccio, Force e Capradosso, contro le pretese del monastero di Farfa: si conservano le testimonianze di entrambe le parti<sup>6</sup>;
6. 1287 febbraio 8-1288, febbraio 23. Il comune di Fabriano rivendica presso la curia generale della Marca la piena autonomia giurisdizionale (*merum et mixtum imperium*): si conservano le deposizioni a sostegno dell'azione comunale<sup>7</sup>;

<sup>2</sup> Fermo, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, nn. 1959 e 1995; ampia schedatura in HAGEMANN 2011, n. 50, pp. 227-233 (ed. orig. HAGEMANN 1976).

<sup>3</sup> Cingoli, Archivio storico comunale, perg. 18; trascrizione parziale in FORMICONI 2007, pp. 83-90; cfr. BARTOLACCI 2020, pp. 19-20.

<sup>4</sup> Il testo delle deposizioni è edito in *Fermo città egemone*, rispettivamente n. 19, pp. 29-63 e n. 20, pp. 64-141, si rinvia all'introduzione dei due testi documentari per le note archivistiche e diplomatiche; cfr. anche *Introduzione*, pp. XLIV-XLVIII.

<sup>5</sup> Edizione in FANCIULLI 1769, II, n. 84, pp. 762-69.

<sup>6</sup> Il testo delle deposizioni è edito in *Quinternone*, I, rispettivamente n. 86, pp. 313-400, e n. 87, pp. 401-535: si rinvia all'introduzione dei due testi documentari per le note archivistiche e diplomatiche; cfr. anche *Introduzione*, pp. XLIV-XLV e, per un'analisi sul piano storico, LAUDADIO 2006.

<sup>7</sup> Fabriano, Archivio storico comunale, *Rivendicazioni comunali*, vol. 2; schedatura analitica in HAGEMANN 1942, pp. 82-109.

7. 1292 luglio. Il comune di Jesi rivendica, presso il rettore della Marca, la giurisdizione sul castello di Staffolo: si conservano in modo frammentario le testimonianze di parte jesina<sup>8</sup>.

Questi testi, pur appartenenti a contesti archivistici diversi e disposti in un arco cronologico di mezzo secolo, presentano alcune omogeneità di fondo. Gran parte dei testimoniali è pervenuta in copia autentica, talora in forma frammentaria e in qualche caso perfino senza data topica. Questa caratteristica della tradizione, che verrà esaminata approfonditamente più sotto, non facilita l'osservazione del lavoro del notaio e delle procedure, al centro di questo testo, ma indirizza piuttosto all'esame dei contenuti giurisdizionali, che esulano invece, in quanto tali, dalle riflessioni qui proposte. Le inchieste considerate, inoltre, si riferiscono tutte a dispute squisitamente giurisdizionali, sia nel caso, assai più frequente, di rivendicazioni dei diritti su un castello, sia in quello minoritario di affermazione di una propria giurisdizione. Nessuno di questi casi investe invece la sfera penale, nella quale pure il ricorso alla testimonianza, com'è noto, si fa sempre più pervasiva nel corso del Duecento; nessuno, pure, si configura come un processo politico<sup>9</sup>. Certo, pur se omogenee dal punto di vista tipologico, le inchieste giurisdizionali qui considerate presentano peculiarità quanto al numero dei testimoni coinvolti, al peso delle stesse rivendicazioni, infine alle autorità giudicenti. A tale proposito, la scelta di considerare due cause che risalgono agli anni precedenti la morte di Federico II consente di prendere in esame non soltanto gli ultimi fuochi del funzionamento di una macchina amministrativa imperiale nella Marca<sup>10</sup>, ma anche gli eventuali riflessi di questa presenza nelle pratiche documentarie. Dopo la fine degli Svevi, l'unica e suprema autorità giudicante nella Marca fu quella della curia provinciale, presieduta dal rettore<sup>11</sup>: a questo organo ricorrono tutti i processi sopra elencati successivi al 1250.

La spanna cronologica considerata permette peraltro di cogliere il consolidamento della prassi inquisitoria: a una maggiore varietà testuale delle inchieste più risalenti si sostituirono progressivamente soluzioni formali piuttosto standardizzate.

---

<sup>8</sup> Jesi, Archivio storico comunale, *Pergamene*, n. 72; trascrizione in ANNIBALDI 1976, pp. 172-193.

<sup>9</sup> Sui registri comunali della giustizia penale, cfr. LETT 2020 (con riferimenti all'area marchigiana); per la sfera politica, un caso eclatante fu il contenzioso fra il comune di Montecchio (Treia) e il podestà Baglione di Perugia, documentato attraverso le deposizioni testimoniali, cfr. MERIGGI 2005.

<sup>10</sup> Sull'alternanza e sulla diversa qualità della presenza imperiale e papale nella Marca attorno alla metà del secolo, cfr. MAIRE VIGUEUR 1994.

<sup>11</sup> Sulle istituzioni provinciali nel Duecento e sul loro funzionamento, cfr. WALEY 1961, pp. 91-124; Ut bene regantur 1997.

Certo, per valutare le peculiarità del notariato marchigiano sia all'interno della macchina amministrativa delle città e dei centri minori comunali, sia in relazione alle pratiche squisitamente professionali, sarebbe utile poter muovere da uno stato degli studi più solido. A differenza di molte altre regioni italiane, mancano infatti quadri d'insieme e pure repertori sistematici che restituiscano il profilo del notariato nei centri marchigiani del Duecento, le sue specificità e tradizioni, nonché le possibili derivazioni dalla manualistica coeva<sup>12</sup>. Complessivamente è stato messo in luce l'apporto dello Studio bolognese nella formazione dei notai marchigiani, che compivano talora qui un percorso formativo teorico, sotto la guida di un maestro di *ars notarie*<sup>13</sup>. Tale *iter* formativo – che trovò uno strumento di irradiazione nel *Formularium* di Martino da Fano, «un prontuario confezionato a misura dei professionisti notai operanti nel territorio fanese»<sup>14</sup> – si innesta nel fecondo intreccio fra le esigenze degli apparati amministrativi comunali e il tradizionale notariato di nomina sia imperiale sia pontificia. Anche nei centri minori, come ad esempio Cingoli, i notai seppero far valere la loro forza corporativa, organizzandosi, non prima del Trecento, in collegi, pur sottoposti a forme di tutela da parte dell'organismo comunale<sup>15</sup>; tuttavia, occorre osservare che fino a tutto il XIII secolo non sono documentate nei centri marchigiani forme di disciplinamento della professione.

Dunque, in relazione al campione considerato e nei limiti del quadro storiografico profilato, questo testo vuole indagare le inchieste descritte mettendo principalmente in risalto tre temi. Il primo investe la pratica inquisitoria e cerca di porre in relazione la voce con la parola scritta, evidenziando i modi della verbalizzazione adottati dai notai, nonché lo svolgimento quotidiano del loro lavoro. Il secondo intende invece andare al cuore del rapporto fra la scrittura notarile e quella che può essere definita la verità storica: attraverso una serie di spie linguistiche e lessicali, come pure attraverso l'uso di formulari e stereotipie, si indagherà la tensione che sussiste fra lo scritto formalmente e genuinamente autentico dei notai e la pretesa volontà degli interrogati di attestare il vero. Infine, si rifletterà sulla tradizione documentaria di queste inchieste: sia la produzione che la conservazione delle deposizioni sopra elencate rivelano infatti modalità e contesti diversi. Si tratterà pertanto di indagare quella catena di scritture, che collega più voci, diverse attività, una pluralità di attori, fissandoli in una determinata forma documentaria.

---

<sup>12</sup> Cfr. *Notaio e la città* 2007.

<sup>13</sup> TAMBA - GIBBONI 2008.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 43; cfr. anche *Medioevo notarile* 2007.

<sup>15</sup> BARTOLACCI 2019.

## 2. Registrare la parola: le pratiche inquisitorie

Si potrà immaginare che una documentazione piuttosto copiosa, come quella qui considerata, fornisca chiare informazioni sulle modalità di escussione dei testimoni. Invece non è così. A causa della frammentarietà dei testi, talora privi di sottoscrizioni o mutili degli stessi articoli inquisitori, ma anche a causa di una tradizione documentaria che – come vedremo oltre – tende essenzialmente a conservare i contenuti delle deposizioni, non siamo molto informati sul lavoro dei notai all'interno della macchina inquisitoria, né è sempre facile intuire il loro profilo. In non pochi casi, infatti, soprattutto per quelli più risalenti, sono noti soltanto i nomi dei notai che sottoscrivono la copia degli atti e non quelli responsabili della stesura. Così, per l'inchiesta del 1253 si dispone della copia delle testimonianze di parte ripana, risalente a due anni dopo l'escussione e autenticata da un notaio Biagio, che si descrive «olim de Bononia et nunc de Macerata, imperialis auctoritate notarius», e che afferma inoltre di aver esemplato il testo così come si trovava *in actis curie*, dunque a valle dell'inchiesta; parimenti i testimoniali della Chiesa fermana si leggono in copia del 1255, esemplata da un notaio Giovanni, che trascrive su mandato di un giudice della curia generale della Marca, Guglielmo di Piacenza<sup>16</sup>. Non appare però il nome dei notai che invece hanno ascoltato i testimoni e messo per iscritto la loro voce. Anche per la più risalente inchiesta di Montegiorgio del 1242 la sottoscrizione del notaio Pietro di Zaramella, che usa il verbo *transcripsi*, rinvia a una copia autentica, realizzata per ordine del giudice della curia imperiale, Bono da Rimini, a Civitanova, dunque in una località lontana dal proscenio dell'inchiesta<sup>17</sup>. È invece inequivocabile il ruolo e il profilo del notaio Benvenuto *Blandini* di Foligno nella causa cingolana del 1245, poiché questi afferma a chiare lettere sia la sua identità di notaio della curia imperiale nei comitati di Osimo, Numana e Ancona – una labile circoscrizione giurisdizionale, che lo Stato papale avrebbe in seguito riconfigurato con il titolo di 'presidato'<sup>18</sup> – sia di aver messo per scritto le deposizioni su mandato di Federico di Antiochia, figlio dell'imperatore Federico II<sup>19</sup>.

Soltanto a partire dagli anni '70 del XIII secolo si dispone di maggiori informazioni sull'attività dei notai chiamati a mettere per iscritto le testimonianze. Nella

---

<sup>16</sup> *Fermo città egemone*, rispettivamente pp. 29 e 64.

<sup>17</sup> HAGEMANN 2011, p. 232.

<sup>18</sup> Sull'articolazione territoriale della Marca dal secondo Duecento in tre 'presidati', ossia curie intermedie rispetto a quella generale, con sede a Macerata, cfr. lo stabile esito trecentesco in *Descriptio Marchiae* 2010, pp. 48-53.

<sup>19</sup> FORMICONI 2007, p. 83.

sottoscrizione della modesta causa mossa da Giacomo Cima al comune di Cingoli del 1274 si palesa che le deposizioni furono rilasciate a Cingoli, in una *domus* privata, alla presenza di testimoni espressamente definiti *literati* e appositamente inviati dalla curia generale della Marca; il notaio Giacomo di Venuto dichiara di aver agito su ordine del giudice generale della Marca Filippo di Petriolo e aggiungere pure qualche parola sullo scrupolo del suo lavoro maieutico: «predictos testes fideliter abscultavi»<sup>20</sup>. Ancora più limpida è l'attività del notaio Bondemanno di Macerata, che nel protocollo dell'inchiesta ascolana del 1279 afferma di aver ascoltato e trascritto le deposizioni sotto stretto controllo (*sub examine*) dei probi viri che assistevano i giudici della curia generale Enrico e Giovanni, e che componevano un'apposita commissione nominata dal rettore della Marca; un analogo lavoro compie il notaio Corrado di Cingoli per la stesura delle deposizioni di parte avversa<sup>21</sup>. Risulta dunque plausibile che per le cause minori, come quella mossa da Giovanni Cima, fossero coinvolti notai locali, mentre per le questioni di maggior peso, come nel contenzioso fra Ascoli e Farfa, la regia della curia provinciale imponesse notai già attivi nelle istituzioni giudiziarie dello Stato papale. Complessivamente il controllo degli apparati statuali si rese più marcato e impose dunque notai attivi nella curia provinciale per registrare l'escussione dei testimoni.

Quanto alle modalità di escussione dei testimoni, il processo inquisitorio, com'è noto, prevedeva che il notaio leggesse a ogni teste gli articoli inquisitori, sui quali ciascun interrogato era invitato a dire tutto ciò che sapesse<sup>22</sup>. Varie appaiono le modalità con le quali i notai danno espressamente conto di tale procedura, pienamente consolidata nella seconda metà del Duecento. Proprio per questo motivo, solo in rari casi un notaio estensore sente il dovere di premettere che la deposizione raccolta ebbe luogo dopo che all'interrogato era stato «perlecto et exposito sibi dicto articulo diligenter», come appare nella causa jesina del 1292<sup>23</sup>; in un solo caso, ad Ascoli nel 1279, il notaio aggiunge pure che il teste depose sull'articolo non soltanto letto ad alta voce, ma pure «diligenter vulgariçato»<sup>24</sup>. Altrettanto raro è il riferimento esplicito alla pratica della rilettura confirmatoria ad alta voce della deposizione, che compare ad esempio nella stessa causa del 1279: «relecto sibi statim dicto suo, confirmavit ita

---

<sup>20</sup> FANCIULLI 1769, II, p. 769.

<sup>21</sup> *Quinternone*, pp. 313 e 402.

<sup>22</sup> Sotto il profilo giuridico, sulla procedura dell'interrogatorio e sull'*examen*, basato su un modello romano-canonico, come pure sui formulari, cfr. BASSANI 2017; BASSANI 2019.

<sup>23</sup> ANNIBALDI 1976, p. 171.

<sup>24</sup> *Quinternone*, p. 505.

dixisse»<sup>25</sup>. Spesso invece viene riportata in apertura di ogni deposizione l'*incipit* del relativo articolo inquisitorio per richiamarne il contenuto, quasi sempre fatto seguire dopo le prime parole da una formula ecceterativa.

Quanto ai tempi di lavoro dei notai, soltanto le inchieste di maggior respiro offrono indicazioni circostanziate. I quarantaquattro testimoni della Chiesa fermana che deposero nella causa contro Ripatransone furono ascoltati dal 25 giugno all'11 settembre del 1253, generalmente uno al giorno, e con maggior frequenza soltanto se le deposizioni erano più succinte; i sessanta testimoni prodotti invece dal sindaco del comune di Ascoli nella causa contro Farfa rilasciarono le loro testimonianze fra il 17 aprile e il 15 giugno 1279, dunque anche in questo caso con una media di uno al giorno. È ben noto che processi di questa natura si protraessero per molto tempo e restassero talora in sospenso in curia per anni: vale però la pena rimarcare che anche la fase istruttoria, quella nella quale si richiedeva al notaio un lavoro assiduo e continuativo, si distendeva su tempi medio-lunghi<sup>26</sup>. Nei due casi ora citati il notaio doveva garantire una presenza e una disponibilità in loco per più mesi, fatto che contribuiva a rendere pure dispendioso l'impegno delle parti in conflitto.

Tempi lunghi si accordavano del resto all'alto numero dei testimoni coinvolti in questo tipo di conflitti. Anche quelli più modesti riuscivano a mobilitare molti testimoni: nella causa del 1242 per i diritti sul minuscolo castello di Collicillo, presso Montegiorgio, deposero centoquaranta testimoni solo per la parte del Comune; a Castreccioni, nel territorio di Cingoli, fu data la parola a un'ottantina di persone; a Ripatransone i testimoni delle due parti ammontarono a oltre ottanta, mentre nella disputa fra Ascoli e Farfa furono ascoltati quasi cento uomini; a Fabriano quelli chiamati a deporre furono oltre sessanta. La rilevanza di queste cifre – tanto più notevoli in proporzione alle modeste comunità castrensi – è tale da far ipotizzare che al numero dei testimoni, nel perorare una causa, fosse annesso un valore intrinseco: le affermazioni unanimi di un gran numero di persone portavano con sé un valore aggiunto nella ricerca della verità rivendicata. Certo, molti altri fattori concorrevano a rendere probatorie le deposizioni: non soltanto il loro *status* sociale – numerosi, del resto, sono anche i notai chiamati a deporre – ma anche la loro *fama*, intesa nel senso di una specchiata reputazione personale, un fattore che riusciamo peraltro difficilmente a valutare a distanza di secoli<sup>27</sup>. Il numero sembra comunque contare in assoluto: se si

---

<sup>25</sup> *Ibidem*, pp. 336, 338, 339.

<sup>26</sup> Diversamente da quanto accadeva per deposizioni testimoniali escusse nel processo penale, caratterizzato da tempi molto più serrati: cfr. LETT 2020.

<sup>27</sup> Su questa idea, sulla quale tornerò nella parte conclusiva, importanti considerazioni in STOPANI 2012.

doveva stabilire con certezza chi doveva detenere certi diritti, era fondamentale che un gruppo di persone più ampio possibile parlasse con una stessa voce<sup>28</sup>.

In che modo un notaio poteva raccogliere sulla carta le voci dei testimoni e con quali forme riusciva ad esprimerle? Il tema del passaggio dall'oralità alla scrittura, com'è noto, è stato al centro di una vasta riflessione storiografica<sup>29</sup>. La peculiarità dei testimoniali fa sì che, per dirla con Didier Lett, l'*homo loquens* si tramuti in *homo respondens*<sup>30</sup>: gli articoli inquisitori rendono infatti il parlante un soggetto interrogato, il cui compito è innanzi tutto quello di rispondere in modo circostanziato sulla traccia condizionante di uno stabile testo scritto. Le deposizioni si qualificano infatti come «risposte a una serie di domande definite e piuttosto rigide, una griglia di interpretazione della realtà preconstituita da chi ha progettato l'interrogatorio»<sup>31</sup>. Ancor prima che il testimone parli, la procedura inquisitoria ha predisposto forme scritte capaci di indirizzare il discorso: quando il testimone prende la parola «la plume du notaire est déjà dans sa bouche»<sup>32</sup>. In modo paragonabile a quanto avviene in ambito penale, pertanto, era piuttosto sottile il confine fra 'parola data' e 'parola presa'<sup>33</sup>, ossia tra la parola che rivela fatti riscontrabili e ciò che la strategia processuale, compendiata negli stessi *articuli*, poteva indirizzare a dire. Si aggiunga che le mediazioni linguistiche – non soltanto dall'oralità alla scrittura ma anche dal volgare al latino e viceversa – rendevano le deposizioni tutt'altro che oggettive descrizioni o spontanee espressioni di osservatori che giudicavano con distacco, bensì le configuravano come voci di uomini schierati da una parte della lite, i quali «tramite le proprie parole agiscono politicamente in un contesto ricco di implicazioni e di condizionamenti»<sup>34</sup>. In tale contesto, la scrittura dei notai mirava a standardizzare, ridurre e semplificare la deposizione orale, in modo da renderla fungibile per i giudici, che avrebbero dovuto pronunciare la sentenza esclusivamente sullo scritto, senza poter cogliere le eventuali reticenze o le esitazioni dei testimoni, come l'eloquente prossemica.

Il campione dei testimoniali qui considerato presenta un'ampia varietà di soluzioni formali. Il numero degli articoli inquisitori varia sensibilmente, sia in relazione

---

<sup>28</sup> Sul tema della *fama* sociale, che si intreccia e si potenzia con quello della *fama*, ossia della notorietà dei fatti narrati dei testimoni, cfr. Fama e publica vox; BASSANI 2019.

<sup>29</sup> Basterà qui un rinvio alla sintesi di KELLER 2003 e RUZZIN 2022, in questo volume.

<sup>30</sup> LETT 2009.

<sup>31</sup> PROVERO 2006, p. 2.

<sup>32</sup> LETT 2009, § 9 (nel formato digitale).

<sup>33</sup> QUAGLIONI 2008.

<sup>34</sup> PROVERO 2006, p. 2.

all'entità della causa, sia a seconda delle strategie processuali: nella causa del 1253 che investe la comunità di Ripatransone gli *articuli* sono ben 33, mentre scendono soltanto a cinque, però ben più corposi, nella causa fra Ascoli e Farfa del 1279 e se ne contano sette nelle rivendicazioni fabrianesi del 1288. In questi ultimi due casi, una maggior compiutezza nell'enunciazione poteva offrire probabilmente maggiori garanzie rispetto alla moltiplicazione dei punti, che avrebbero finito forse per creare un certo disorientamento nei testimoni chiamati a deporre, con il conseguente rischio di incorrere in qualche contraddizione.

Quanto alle strategie narrative adottate dai notai, la standardizzazione testuale che si consolida dopo la metà del secolo si traduce nella trascrizione delle deposizioni orali in terza persona, sempre introdotte da un *verbum dicendi*, evitando il discorso diretto, una forma invece assai consueta nei testimoniali di inizio Duecento<sup>35</sup>. Nella scrittura notarile, inoltre, la maggior asciuttezza o distensione delle deposizioni poteva derivare dalla combinazione di vari fattori: della strategia processuale indicata o addirittura intimata ai testimoni da parte dei procuratori, dallo stile di ciascun notaio, infine dall'intrinseca rilevanza dei contenuti; è pertanto improprio azzardare qualche linea di tendenza generale. Certo, in alcune fra le cause considerate sembra che i testimoni siano lasciati parlare con maggior libertà, mentre in altre gli interrogati vengono continuamente intercalati da puntuali richieste, tese a verificare come questi sanno quanto vanno affermando: talora la formula *interrogatus quomodo scit* si ripete con ritmo martellante.

Non dobbiamo neppure minimizzare gli effetti della pressione cui erano sottoposti i parlanti: nella causa fra Ascoli e Farfa, ad esempio, i testi di parte ascolana si trovavano a deporre non soltanto di fronte a una commissione, come abbiamo visto, ma anche alla presenza di un garante della parte avversa, il monaco Raulino<sup>36</sup>. In quest'ultima causa, forse una delle più delicate fra quelle considerate, a ogni testimone vengono poste incalzanti domande di controllo sui contenuti: si chiede insistentemente se fosse stato presente ai fatti narrati, oppure in che modo li avesse conosciuti, o ancora che senso attribuire ai termini impiegati. L'*examen* venne dunque condotto in stretta aderenza ai dettami forniti da Rolandino Passeggeri nella *Summa*

---

<sup>35</sup> Un esempio fra molti si può osservare nella causa del 1207 agitata di fronte al giudice del comune di Fermo fra il vescovo della città Adenolfo e i conti di Aspramonte e di Montefiore per il possesso di alcuni distretti castrensi: nella trascrizione delle quarantadue deposizioni il notaio del comune di Fermo, Bono Martino, fa ampio ricorso alla prima persona (testo edito in *Cronache della città di Fermo*, n. 48, pp. 324-339). Su questa diversa fase cronologica dei testimoniali, cfr. in generale WICKHAM 2000.

<sup>36</sup> *Quinternone*, p. 314.

*artis notariae*: il celebre giurista prescriveva infatti che il testimone dovesse riferire esattamente la *causa scientie* ed evitare al contempo di essere inutilmente *verbosus*<sup>37</sup>. In questa importante inchiesta l'intervento della commissione sul parlante si fa pressante e il tono della deposizione lascia pertanto spazio a quello di un serrato interrogatorio.

Infine, relativamente alla qualità e alla consistenza dei contenuti delle testimonianze si profilano ulteriori problemi interpretativi. L'estensione delle singole deposizioni appare spesso difforme: testimonianze ampie e particolareggiate si alternano ad altre piuttosto succinte. In questa difformità si riflettono naturalmente sia il diverso grado di possesso delle informazioni sia la diversa predisposizione alla narrazione da parte dei testimoni. Tuttavia, sembra emergere anche una sottile strategia: i procuratori affidavano probabilmente ad alcuni testimoni 'apripista' meglio preparati il ruolo di sostenere esaustivamente i diritti rivendicati e lasciavano poi a molti altri parlanti una parte poco più che confirmatoria. Quanto poi alla perspicuità dei contenuti, in molti casi il testo di ogni singola deposizione appare ai nostri occhi farraginoso, se non addirittura confuso. Certo, talora gli interrogati potevano risultare poco chiari o volutamente elusivi, o ancora scivolare in qualche contraddizione, che poi i giudici avrebbero valutato, ma che il notaio doveva comunque impegnarsi a fissare sulla carta scritta. Ma per larga parte il problema dell'incoerenza è soprattutto nel nostro sguardo di osservatori a distanza. Occorre infatti tenere conto la comunità ermeneutica costituita dai parlanti, dalle eventuali commissioni preposte e quindi dai notai condivideva una profonda familiarità con gli spazi, con gli eventi e con i personaggi fatti oggetto di narrazione. Tutti, testimoni e notai, appartenevano a uno stesso orizzonte spaziale e culturale: poteva pertanto apparire loro pleonastico mettere ordinatamente in relazione fatti e personaggi già ben noti a tutti<sup>38</sup>. Allo studioso moderno resta dunque il dubbio se a prevalere, nel testo di una deposizione un po' scompaginata, come spesso accade di leggere, fosse l'approssimazione della testimonianza orale, oppure la difficoltà del notaio di fissarla per iscritto, o ancora la larga inaccessibilità da parte dello storico a quel microcosmo di relazioni giuridiche e soprattutto personali.

Complessivamente, circa le modalità di escussione e di registrazione delle voci dei testimoni, si può osservare che nel corso del secondo Duecento il libero spazio di espressione degli interrogati fosse stato progressivamente compresso entro margini sempre più ristretti e controllati. Ciò avvenne per una concomitanza di fattori: una più sorvegliata strategia da parte dei procuratori delle parti, una maggior pratica

<sup>37</sup> Il passo del trattato è citato e commentato in BASSANI 2019, p. 143.

<sup>38</sup> Su questo aspetto, cfr. in generale WICKHAM 1998; RAGGIO 2001.

delle procedure, infine una standardizzazione della forma testuale adottata dai notai e mutuata dai dettami della coeva manualistica.

### 3. *Inverare la parola: le retoriche della scrittura*

Il testo delle deposizioni che si legge nei testimoniali è frutto di un coro di voci, la cui intonazione spetta ai giurisperiti delle due parti, mentre la polifonia del discorso è opera dei « testimoni, chiamati a certificare elementi fattuali all'interno di una struttura argomentativa ideata da altri »<sup>39</sup>. La storiografia ha abbandonato ormai da tempo l'illusione positivista della « spontaneità delle testimonianze riscosse dai giudici civili »<sup>40</sup> per indagare la ridda di voci nella sua qualità di parola 'politica', atta a costruire un'argomentazione verosimile e coerente all'interno di una strategia processuale definita<sup>41</sup>. Che parte hanno dunque i notai in questo meccanismo e come contribuiscono, attraverso la fissazione della parola scritta, a far affiorare quegli elementi discorsivi tesi a dimostrare la verità sul piano giudiziario? Il lavoro del notaio appare molto delicato: è lui, infatti, a dover saldare la logica argomentativa delle *intentiones* con la logica discorsiva dei testimoni parlanti<sup>42</sup>. Questi ultimi, infatti, selezionano fatti e ricordi, e tentano di connetterli in un quadro esplicativo<sup>43</sup>: spetta però al notaio e alla sua arte maieutica comprendere, interloquire e mediare la loro voce<sup>44</sup>. Non solo, i notai hanno anche il delicato compito di tradurre i ricordi personali in memoria collettiva: rendere fra loro omogenei i diversi stili narrativi concorre infatti non soltanto a costruire un discorso corale, ma anche a rafforzare l'effetto di verità voluto dalla procedura inquisitoria. Conviene pertanto a questo punto passare all'esame dei dispositivi e delle spie linguistiche impiegate dai notai nella costruzione di questo discorso a più voci, fitto di rimandi e di implicazioni. L'analisi si appunterà su due elementi di particolare rilevanza: il valore della *fama* e l'orizzonte della temporalità.

Quello della *fama*, com'è noto, è un tema cruciale nella riflessione giuridica duecentesca e nella pratica dei tribunali<sup>45</sup>: i notai ne recepiscono appieno la rilevanza.

<sup>39</sup> PROVERO 2008, p. 79.

<sup>40</sup> MAIRE VIGUEUR 1991, p. 113.

<sup>41</sup> VALLERANI 2005, p. 89

<sup>42</sup> WICKHAM 2000, p. 41.

<sup>43</sup> RAGGIO 2001.

<sup>44</sup> In ottemperanza ai dettami di Martino da Fano, che nel suo *Formularium* prescriveva ai notai di procedere nelle *inquisitiones* con *diligentia, industria e intelligentia*, così da assicurare la *fides* alla scrittura (PIERGIOVANNI 2007, pp. 121-122).

<sup>45</sup> Cfr. MIGLIORINO 1985; *Fama e publica vox*; VALLERANI 2008; THÉRI 2003.

In ognuno dei processi considerati il richiamo alla *fama* appare insistito, tanto da divenire un elemento centrale della stessa azione giudiziaria, così come dell'oggetto dell'inchiesta. Nel processo di Ripatransone del 1253 il lemma *fama*, che ricorre 54 volte, è accompagnato in 44 casi dall'aggettivo *publica*. Nella prassi testimoniale, infatti, non basta fare riferimento alla *fama* per avvalorare un fatto, occorre bensì in alcuni momenti chiarirne i contorni, specificarla e perfino definirla. Ecco, dunque che essa va circoscritta nello spazio: la fama è definita nell'inchiesta ascolana del 1279 come *quod est publicum per totam contratam*, o ancora *in tota provincia* (della Marca): essa, dunque, trova un preciso perimetro entro cui diffondersi<sup>46</sup>. In questo stesso processo si chiede espressamente ai testimoni di definire il concetto di *publica fama*. Qualcuno glissa, qualcun altro dà una risposta più o meno generica<sup>47</sup>; non manca chi azzarda qualche notazione più puntuale: per un teste ascolano la *fama* è «quod audivit dici a bonis hominibus civitatis», dunque si associa all'autorevolezza dei vettori in ambito schiettamente cittadino<sup>48</sup>.

Nel processo fabrianese del 1288 gli ultimi due articoli inquisitori, tesi a corroborare i precedenti dal carattere squisitamente fattuale e contenutistico, operano un sottile distinguo fra due livelli: quello della notorietà dei fatti (articolo VI) e quello della *publica vox et fama* (articolo VII)<sup>49</sup>. Tale distinzione appare funzionale a dirimere ciò che viene riferito dai testimoni per sentito dire – molto frequente è la formula «audivit dici», che ovviamente forniva agli occhi dei giudici minore garanzia – con quanto invece veniva asserito con maggior forza probatoria. Il processo di Ascoli, a tale proposito, fornisce una vasta gamma di gradazioni, che i giudici potevano valutare attentamente: si va appunto dall'elusivo «audivit dici» a formule generiche come «audivit per vocem et famam», o «publica et manifesta res», fino a forme più stentoree, quali «ita sunt publica et notoria quod non possunt aliqua tergiversatione celari»<sup>50</sup>. La *fama*, per gli ascolani, non è dunque soltanto «quae gentes dicunt», come alcuni affermano, ma più esattamente «quod per vocem et visum feruntur inter homines», ossia ciò che sedimenta autorevolmente un'esperienza. Il processo jesino di pochi anni successivi chiarisce inoltre che la *fama* è qualcosa che si dice – ha dunque una natura predicativa dei fatti e prevede una forma di attivazio-

<sup>46</sup> Quinternone, pp. 327, 397.

<sup>47</sup> *Ibidem*: «quod communiter gentes dicunt», «quod que homines dicunt», «quod per vocem et visum feruntur inter homines».

<sup>48</sup> Quinternone, pp. 318, 329.

<sup>49</sup> HAGEMANN 1942, p. 86.

<sup>50</sup> Quinternone, pp. 314, 317, 318 e sgg.

ne – mentre la notorietà è tale da risultare talmente palese – « quod publice scitur et videtur et apparet ita quod celari non potest »<sup>51</sup> – tanto da procedere per automatismo. Si tratta di formule senza dubbio stereotipate e sedimentate all'interno del lessico notarile, che hanno però il pregio non soltanto di declinare nella prassi la dottrina giuridica della *fama*, ma anche di dimostrare che larga parte del processo ruota proprio attorno alla valutazione della genuinità della *fama*.

La *fama* è declinata nella sua duplice forma *de auditu* e *de visu*: il 'sentire' e il vedere' si combinano infatti in un rapporto dinamico, non sempre gerarchizzabile secondo il primato dell'esperienza<sup>52</sup>. In quest'ultimo caso, nel voler dimostrare la veridicità delle loro asserzioni, i testimoni accordano grande importanza all'autopsia, spesso dichiarata e talora esibita: i notai non possono far altro che porre in risalto tali esternazioni. Nella stesura delle deposizioni, il verbo dotato di maggior forza corroborante è *vidit*, talora in endiadi – *vidit et stetit* – oppure rafforzato con l'avverbio *pluries*. La presenza a eventi e gesti vuole porsi, dunque, come garanzia di veridicità nelle singole dichiarazioni. Possiamo dunque immaginare che i notai fossero attenti a calibrare le parole poiché i giudici erano sicuramente molto sensibili alle sfumature linguistiche: dal *vidit* al più aleatorio *audivit dici*, passando per il prudente *credit*, giù giù fino alla elusiva formula *non recordatur* e addirittura allo scacco matto del *dixit nichil scire*. Spettava dunque al notaio graduare nella pagina scritta questa gamma di esperienze e di conoscenze addotte dai testimoni.

Un altro elemento imbrigliato nella scrittura notarile è quello della dimensione temporale dei fatti evocati dai testimoni. L'orizzonte della temporalità risulta infatti assai rilevante, al pari della fama e dell'autopsia, per corroborare le affermazioni rese dai parlanti. Dal punto di vista squisitamente giuridico, si sa, l'antichità e la persistenza dei diritti su un territorio suonavano come garanzia di autenticità e di verità. Pertanto, si dovrà constatare con Antonio Stopani che « l'autorità legittimatrice del tempo è chiamata in giuoco continuamente per iscrivere la fama in una temporalità lunga »<sup>53</sup>. In ognuno dei processi i testimoni sono invitati a fare un enorme sforzo mnestico per rinvenire nella loro memoria il *quando* e pure la *durata* dei diritti rivendicati. Non a caso i lemmi *recordatur* o *recordatione* appaiono nei testi considerati con frequenza altissima: nel processo di Ripatransone del 1253, ad esempio, queste due parole ricorrono circa 150 volte, la metà delle quali però in negativo, segno dell'imponente fatica richiesta ai testimoni per verificare le loro reali conoscenze sul passato.

<sup>51</sup> ANIBALDI 1976, p. 191.

<sup>52</sup> Sulle implicazioni giuridiche e sui formulari, cfr. BASSANI 2017 e BASSANI 2019.

<sup>53</sup> STOPANI 2012, p. 232.

Talora, per avere maggiore evidenza, queste ultime sono ancorate a fattori istituzionali o anche a esperienze empiriche<sup>54</sup>. In un solo caso, nell'inchiesta del 1245 relativa ai diritti su Castreccioni, l'orizzonte temporale si proietta su un passato prossimo: qui gran parte dei testimoni sostengono di ricordare il momento di sottomissione del castello al comune di Cingoli, avvenuto circa una decina d'anni prima: fra questi il notaio Giovanni di Pietro che, interrogato sui fatti, afferma di essere stato presente al giuramento di castellania<sup>55</sup>. In tutte le altre inchieste, invece, prevale una memoria lontana, caratteristica di per sé interessante agli occhi di noi osservatori moderni, poiché permette di far affiorare alcuni dati di tipo storico-antropologico sia sulla percezione del tempo sia sulla narrazione del passato. In molti casi, infatti, si assiste a una sorta di distorsione temporale, che comporta una smisurata dilatazione del passato remoto.

Tale distorsione trova espressione principalmente in due forme: nella dichiarazione dell'età dei testimoni e nella fiducia che questi nutrono di ricordare episodi molto risalenti. Quanto al primo elemento, è sufficiente un rapido sondaggio sulle età, richieste e dichiarate, di molti testimoni per averne prova. Nelle inchieste di maggiori proporzioni non di rado ci si può imbattere in uomini che affermano di essere ultraottuagenari e talora perfino centenari. Nella disputa fra Ascoli e Farfa del 1279, ad esempio, sono dodici a sostenere di avere almeno ottanta anni<sup>56</sup>. Nel processo fabrianese del 1287-1288 la dilatazione temporale della vita si fa ipertrofica: qui cinque uomini sostengono di avere 90 anni, uno 95, sette di aver compiuto 100 anni, altri sette di essere ultracentenari, fra i quali uno pretende di avere 113 anni e un altro 115<sup>57</sup>. In questi casi la strategia processuale appariva scoperta: che i testimoni potessero dimostrare di essere stati presenti a fatti lontanissimi nel tempo era funzionale a rivendicare i diritti accampati.

---

<sup>54</sup> Nell'inchiesta cingolana del 1274 un testimone ricorda di aver abitato nel castello di Cervidone, oggetto dei diritti contesi, nel periodo compreso fra l'evento di un'eclissi solare, verificatosi tre anni prima, e il bando dalla città di Jesi dei figli di Ugucione, un personaggio che doveva essere ben noto in seno alla comunità (FANCIULLI 1769, II, p. 754).

<sup>55</sup> FORMICONI 2007, p. 84.

<sup>56</sup> Quando a uno di questi viene chiesto espressamente come faccia a conoscere la sua età, è pronto a rispondere che ricordava di avere 28 anni quando Force, uno dei castelli contesi, era stato ceduto dall'abbazia farfense al Comune ascolano; precisa, inoltre, che da quel momento è trascorso mezzo secolo (*Quinternone*, p. 310). Un altro testimone, al quale si chiede come faccia a provare di avere cento anni, afferma funambolicamente di aver visto l'arcivescovo Cristiano di Magonza al seguito dell'imperatore Barbarossa e di ricordare l'epoca dell'imperatore Ottone IV di Brunswick (*ibidem*, p. 323).

<sup>57</sup> Lo aveva già messo in rilievo HAGEMANN 1942, p. 84, nota 4.

Di fronte a casi, come questi, di palese iperbole, cosa potevano fare gli inquirenti e con essi i notai, se non cercare di circostanziare i tempi cui si riferivano i racconti degli interrogati? Così, molto spesso nella scrittura si registrano locuzioni tese a ingabbiare il tempo e a fissarlo entro coordinate esprimibili<sup>58</sup>. Resta però l'impressione che qualcosa finisse per sfuggire di mano: la memoria di un passato remoto agiva infatti come un buco nero, capace di attrarre nel suo vortice tanto i testi quanto gli stessi notai. Questi ultimi, per cavarsene fuori, finivano per aggrapparsi talora a una formula iperbolica: «per tantum tempus cuius memoria non extitit»<sup>59</sup>. La memoria remota eccedeva insomma ogni umana capacità cognitiva e finiva per tramutarsi in qualcosa di linguisticamente ineffabile.

Complessivamente, le retoriche della scrittura miravano a iscrivere le azioni e i gesti raccontati dai testimoni entro cornici validanti: abbiamo visto come la *fama* e l'orizzonte temporale costituissero due marcatori di fondamentale importanza. Il tentativo di imbrigliarli rispettivamente entro una nozione giuridica o in una dimensione misurabile produsse però l'effetto di moltiplicarne le definizioni e di ampliarne i contorni, che potevano sfumare o trascinare. Insomma, l'ossessione per l'oggettivazione linguistica finiva per tramutarsi in uno sforzo titanico destinato a naufragare.

#### 4. *Tramandare la parola: le forme documentarie*

Se si guardano i testimoniali da una diversa angolazione, quella che privilegia stavolta la produzione e la tradizione delle pubbliche scritture, ci si accorgerà facilmente che essi si collocano all'incrocio di una trama assai complessa, in una sorta di «catena di scritture», ricca di rimandi e di implicazioni<sup>60</sup>. Fra gli anelli di questa catena proporrei qui di individuare e di analizzarne due, che si situano rispettivamente a monte e a valle rispetto al momento della procedura inquisitoria. Il primo è quello della citazione, frequentissima, di documenti nel corso delle deposizioni testimoniali; il secondo riguarda invece le attività di copiatura e di conservazione delle inchieste, talora in contesti documentari che si differenziano nettamente rispetto alla destinazione originaria. Nel primo caso, la nozione di 'produzione' di pubbliche

<sup>58</sup> Ad esempio un testimone, nel 1253, afferma di raccontare fatti «tunc infans erat» (*Fermo città egemone*, p. 37); un altro, nel 1242, sostiene che i diritti rivendicati sussistevano «ab eo tempore quo ipse recordabat» (*Fermo*, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, n. 1959); un altro ancora, nel 1274, confessa, su esplicita richiesta, che la sua facoltà di memoria (*plena recordantia*) poteva risalire fino a trentacinque anni addietro (FANCIULLI 1769, II, p. 767).

<sup>59</sup> *Quinternone*, p. 314 e sgg.; FORMICONI 2007, p. 85 e *passim*.

<sup>60</sup> LETT §4 (nel formato digitale).

scritture va intesa nel senso squisitamente indiziario: i testimoni intendono infatti addurre sovente come prova dei diritti sostenuti non soltanto fatti, gesti o ricordi, ma anche atti pubblici che potessero suffragare in modo inoppugnabile le rivendicazioni di parte. Certo, se dovessimo dar credito a tutte le citazioni di atti, talora imperiali o papali, che ricorrono nelle inchieste qui analizzate, l'impressione che ne scaturirebbe sarebbe quella di una società altamente alfabetizzata e avvezza all'uso documentario, finanche nei centri minori. Questa idea può essere però fondata solo in parte, sia perché i testimoni coinvolti erano scelti fra gli uomini meglio attrezzati culturalmente della società locale, sia perché la strategia processuale aveva provveduto a indottrinarli sulle pezze d'appoggio da esibire nel loro parlato. Resta il fatto che nella maggior parte dei casi considerati – segnatamente per le inchieste di maggior consistenza – il richiamo alla documentazione appare insistito.

Ecco dunque qualche esempio. Nel 1242 a Montegiorgio non pochi testimoni ricordano un diploma di Federico II, descritto in più casi *cum bulla aurea*, nel quale veniva trasferita al Comune la giurisdizione sul castello di Collicillo, oggetto del contendere<sup>61</sup>. Qualche anno più tardi, nel processo ripano del 1253 i riferimenti agli atti pubblici si moltiplicano: sono circa una sessantina le citazioni di atti (*instrumenta*), peraltro polarizzate in una minoranza di deposizioni<sup>62</sup>; un testimone fermano accenna pure alla pratica dell'ostensione e della pubblica lettura dei testi documentari<sup>63</sup>. Certo, in questo *bellum diplomaticum* fra la Chiesa fermana e la comunità di Ripatransone, la prima ha buon gioco per dimostrare la propria innegabile superiorità sul piano della cultura scritta: i riferimenti alla documentazione sono infatti più insistiti fra i testimoni metropolitani, mentre piuttosto scarsi nelle parole dei Ripani<sup>64</sup>. Altrettanto fitti sono i riferimenti alla documentazione nell'inchiesta del 1279 che oppone

<sup>61</sup> Una decina di testimoni aggiunge di aver visto personalmente il diploma dell'imperatore, che si presentava « sigillatum sigillo aureo » e definito iperbolicamente come *eximium privilegium* (HAGEMANN 2011, pp. 228-230).

<sup>62</sup> Almeno cinque uomini che depongono all'inchiesta citano il testo dei patti intercorsi fra la comunità di Ripatransone e il vescovo di Fermo Filippo, in carica fino a tre anni prima dello svolgimento del processo, redatti per mano del notaio Valentino; uno di essi dichiara di averli visti e letti personalmente, in quanto *officialis* del vescovo (*Fermo città egemone*, pp. 104, 117, 135, 138).

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 91; un altro teste precisa che « vidit et audivit legi quoddam instrumentum », riconoscendo che « ille qui iuravit erat syndicus hominum Ripetransonis » (*ibidem*, p. 126); un altro uomo giurare di aver ascoltato la lettura del testo « in consilio Ripetransonis » (*ibidem*, p. 142).

<sup>64</sup> Fra questi ultimi, peraltro, un uomo ricorda la pubblica lettura nel consiglio comunale di un *publicum instrumentum* contenente i patti contestati fra il vescovo fermano e la comunità locale, un atto peraltro redatto da un notaio di cui ammette di sfuggirgli il nome (*ibidem*, p. 53).

Ascoli a Farfa. Un testimone che depone per il monastero affermò ad esempio di aver visto gli *instrumenta* che comprovavano il possesso dei castelli contesi, e aggiunse temerariamente che questi « deposita fuerunt penes ipsum testem »<sup>65</sup>. Qualche tempo più tardi, a Jesi nel 1292, un uomo cita gli atti contenenti *promissiones et pacta* stipulati fra la città e il castello di Staffolo, pubblicamente letti nel consiglio del comune di Jesi alla presenza del podestà e del capitano in carica<sup>66</sup>. In tutti questi casi, è chiaro che accanto alle narrazioni imbastite su eventi e gesti, il richiamo alla documentazione scritta appariva cogente.

Nelle rivendicazioni fabrianesi del 1287-1288 il quinto articolo inquisitorio verte sul godimento dei diritti giurisdizionali della comunità « ex privilegiis et indulgentiis factis eidem communi per imperatores Romanorum ... et per summos pontifices et legatos eorum »<sup>67</sup>. Evidentemente i giurisperiti che avevano predisposto la strategia della parte comunale puntavano sulla la forza della tradizione documentaria fabrianese: invitare i testimoni a citare gli atti pubblici avrebbe corroborato le rivendicazioni. Le indicazioni fornite dai testimoni risultano interessanti, soprattutto per le domande di rinforzo poste dagli inquisitori sugli atti citati<sup>68</sup>. Quanto ai contenuti, tutti sono concordi che gli atti citati vertevano « de tenore iurisdictionis »<sup>69</sup>, ma sanno riferire con estrema difficoltà. Ma agli inquirenti interessava verificare la fondatezza anche e soprattutto sul piano formale: così, due testimoni arrivano perfino a sostenere che a uno di questi privilegi era stato *amputatus* il sigillo e separato *malitiose* da qualcuno, senza peraltro riuscire ad attribuirne a qualcuno la responsabilità<sup>70</sup>.

Tutti questi riferimenti alla documentazione scritta attivano una sorta di circolo ermeneutico, in un gioco di specchi degno di Borges: attraverso l'opera dei notai, la voce dei testimoni fonda parte delle proprie affermazioni sulle pubbliche scritture e a sua volta dà vita a una catena documentaria. A valle dei testimoniali si collocano infatti una serie di scritture, in originale e in copia, che danno vita a una

<sup>65</sup> *Fermo città egemone*, p. 363.

<sup>66</sup> ANNIBALDI 1976, pp. 178-179.

<sup>67</sup> I testimoni riferiscono di diplomi imperiali di Ottone IV di Brunswick, di Federico II, di un privilegio del cardinale Capocci e di un altro accordato dal cardinale Simone Paltinieri, munito di sigillo cereo. A un testimone viene chiesto di riferire sugli aspetti formali di questo privilegio: deve però ammettere di non ricordare il colore del sigillo, né l'iscrizione (*impressiones*) né l'immagine (*scultura*), ma soltanto la sua forma oblunga (HAGEMANN 1942, *passim*).

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 92.

<sup>69</sup> *Ibidem*, p. 95.

<sup>70</sup> *Ibidem*, pp. 88-89.

ricca produzione di testi. Varrà dunque la pena considerare più da vicino la forma e la tradizione che investe i casi qui considerati. La modalità in cui tende a fissarsi, dalla metà del Duecento, il testo delle inchieste, si sa, è quella del *rotulus*. Si tratta in genere di testi scritti su singola colonna su pergamene di modesta larghezza e invece molto lunghe. Nel caso del conflitto del 1242 riguardante i diritti sul castello di Collicillo, il notaio redattore sottoscrive che il testo contiene 140 deposizioni e che queste sono «*scripte in novem petiis cartarum superius colligatis*», ossia in pergamene cucite oppure congiunte con striscioline di pergamena<sup>71</sup>. Anche nel conflitto del 1245 che investe il castello di Castreccioni il notaio si premura di sottoscrivere l'*inquisitio* «*in hac octava carta et in septem suprascriptis aliis cartis*», affermando dunque tacitamente la tipicità del *rotulus*<sup>72</sup>.

Dopo la metà del Duecento si assiste a casi di copiarizzazione pregnanti nel significato. Nell'articolata tradizione dei testi riguardanti il processo fra Ripatransone e Fermo del 1253 – accuratamente descritta da Giammario Borri<sup>73</sup> – si dispone di due copie autentiche. La prima è scritta su un *rotulus* di sette pergamene, completa di tutte le deposizioni della parte fermana, redatta dal notaio Giovanni, che la esegue a Tolentino su mandato di un giudice generale della Marca. La seconda, che contiene le testimonianze di entrambe le parti, è invece su registro, opera del notaio della curia provinciale della Marca Biagio, il quale afferma di esemplare fedelmente il testo «*sicut inveni in actis curie*», su mandato dell'auditore generale delle cause nella Marca<sup>74</sup>. La creazione di questo *dossier* documentario risulta interessante per più di un motivo: attesta innanzi tutto l'uso dei testi e la loro tradizione in seno agli organismi giudiziari, ma permette di ipotizzare anche che la forma del *rotulus* fosse ritenuta a rischio di facili dispersioni o manomissioni e che la scrittura su registro offrisse maggiori garanzie. Non sarei però incline ad avallare l'idea di Borri, che si spinge a ipotizzare la prevalenza delle scritture su registro negli ambienti cancellere-

<sup>71</sup> Fermo, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, n. 1959: in realtà il rotolo è prevenuto mutilo e smembrato in due parti, divise nei nn. 1959 (due pergamene cucite) e 1995 (tre pergamene cucite): poiché il numero dei testimoni che si conta nei due frammenti è pari a 71, si deduce che altre pergamene, originariamente cucite nel *rotulus*, siano andate perdute.

<sup>72</sup> FORMICONI 2007, p. 70. Invero, fino alla metà del secolo non mancano ancora altre soluzioni: in una coeva inchiesta di area fermana del 1244 relativa ai diritti sul castello di Montefiore, il rogante, Oddone, notaio del comune di Fermo, impiega una grande pergamena quadrata con scrittura su tre colonne (Fermo, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, n. 1818; regesto in *Cronache della città di Fermo*, n. 152, p. 383).

<sup>73</sup> *Fermo città egemone*, pp. 29-31 e 64-65.

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 29 (introduzione all'edizione del n. 19); il registro consta di quattro quaderni, pervenuti in modo frammentario: se ne conservano il primo e il quarto.

schì della curia provinciale dello Stato della Chiesa, mentre il rotolo sarebbe stata la forma tipica a livello cittadino.

I casi eloquenti di Ascoli e di Fabriano permettono di cogliere la preminenza del registro nelle cancellerie comunali del tardo Duecento. Entrambi rivelano una saldatura, diretta e indiretta, dei testimoniali con una tipologia documentaria molto lontana dal loro orizzonte, quella dei *libri iurium* comunali<sup>75</sup>. Nel caso del conflitto fra Ascoli e Farfa si dispone del testo dell'inchiesta sia attraverso un rotolo lacunoso di 39 pergamene, cucite da spago, privo del protocollo e dell'eventuale sottoscrizione notarile, contenente le testimonianze per la parte del monastero, sia della copia semplice di entrambe le parti esemplata all'interno del *liber iurium* comunale, redatto a partire dagli ultimi anni del Duecento. È dunque interessante notare che a oltre vent'anni dall'escussione dei testimoni la causa doveva essere avvertita ancora come cogente, tanto da riversare gli atti dell'inchiesta nel cartulario comunale; occorre inoltre osservare che il testo andò a occupare un'ampia porzione del *liber iurium*<sup>76</sup>, condizionandone l'intera struttura. Segno, questo, che i notai estensori del registro comunale accordarono alla copiatura della corposa inchiesta non soltanto una funzione archivistica, ma anche un significato politico. La parola dei testimoni ascolani, dopo essere stata raccolta vent'anni prima dai notai della curia provinciale, tornava ora a fissarsi sulla pagina nel libro cardine della memoria documentaria cittadina.

Nel caso del processo di Fabriano del 1287-1288 si dispone di due copie delle escussioni testimoniali, unite successivamente in uno stesso registro. La prima copia, che occupa nove quaderni, fu redatta da un notaio della curia provinciale, Francesco di Rinaldo di Tommaso, ed esemplata da un « registro et caternis, sive actis camere private rectoris », mentre nella seconda, pur priva di sottoscrizione, si può riconoscere facilmente la mano del notaio fabrianese Rizzardello, ideatore ed estensione del coevo *liber iurium* comunale<sup>77</sup>. È dunque chiaro che i testi di cui disponiamo sono le copie che la comunità di Fabriano volle conservare nel proprio archivio: dapprima fu ovviamente redatta la copia nella curia provinciale, poi quella del notaio di punta del comune<sup>78</sup>. Il legame con il cartulario comunale è in questo caso

<sup>75</sup> Per una sintesi sui *libri iurium* comunali di area marchigiana, cfr. CARLETTI 2020 e CAMELI 2007; a livello generale, basti rinviare a ROVERE 1989, soprattutto per la collocazione dei *libri iurium* qui considerati nella categoria della 'seconda generazione' dei cartulari comunali.

<sup>76</sup> Le deposizioni delle due parti occupano infatti, sommate insieme, i ff. 94r-163v, dunque 70 fogli, distese su sei fascicoli, su un totale di 287: *Quinternone*, pp. XLIV-XLV.

<sup>77</sup> HAGEMANN 1942, p. 82.

<sup>78</sup> *Il Libro rosso di Fabriano*, pp. 36-37 dell'introduzione.

sottile e pregnante al tempo stesso. Infatti, proprio in occasione della rivendicazione giurisdizionale del *merum et mixtum imperium*, impetrata di fronte all'autorità del rettore della Marca, il Comune dovette rendersi conto della propria debolezza documentaria. Nella curia rettorale gli atti prodotti non furono ritenuti inoppugnabili<sup>79</sup>. Fu probabilmente a causa di questa debolezza documentaria che si palesò l'esigenza di redigere un *liber iurium* comunale: il progetto, affidato a Rizzardello, prese infatti forma in perfetta concomitanza con la causa giurisdizionale<sup>80</sup>.

L'intreccio fra pubbliche scritture e voci dei testimoni – alimentato dalla pervasività della pratica notarile – non potrebbe dimostrarsi più intenso. Nella discussione delle cause giurisdizionali le testimonianze orali e le fonti scritte costituivano due elementi concorrenti: i notai dovevano farsi interpreti di entrambe. Così, nella causa del 1243 che coinvolse Montegiorgio, il procuratore della parte comunale dovette produrre in giudizio, insieme ai testimoniali, i documenti veri e propri su cui venivano accampate le pretese rivendicate: ciò finì per alimentare ulteriori scritture, poiché disponiamo significativamente di un lungo atto, rogato da un notaio della curia provinciale, nel quale è riportato l'elenco incipitario di tredici documenti addotti in giudizio, fra cui due diplomi di Federico II<sup>81</sup>.

Si può riscontrare infine una consonanza fra le pratiche notarili descritte e le riflessioni teoriche di Guglielmo Durante esposte nel suo *Speculum iudiciale*, allorché introduce una distinzione fra una *probatio mortue vocis*, derivante dalla produzione di *instrumenta*, e una *probatio vivae vocis, que fit per testes*<sup>82</sup>. Attestazioni orali e produzione degli atti dovevano procedere infatti in modo contestuale e senza

<sup>79</sup> Fabriano, Archivio storico comunale, *Cancellaria, Rivendicazioni comunali*, vol. 2, I, f. 72r.: quando nel febbraio 1288 il sindaco del Comune, Morico di Bulgaruccio, si presentò a Macerata, sede della curia provinciale, esibendo « quedam acta et instrumenta et scripturas, que omnia posita erant in quodam sacco ipsius domini Morici sygillo singnato », il rettore non ammise il materiale documentario « propter difficultatem scripturarum » e per altri imprecisati *impedimenta*.

<sup>80</sup> A sostegno di tale ipotesi i curatori dell'edizione adducono l'intestazione data dal notaio Rizzardello al cartulario, definito « exemplum sive registrum de omnibus privilegiis et indulgentiis factis et concessis olim comuni Fabriani per quosdam romanos imperatores et eorum nuntios et per quosdam summos pontifices eorumque delegatos » (*Libro rosso di Fabriano*, p. 38 dell'introduzione).

<sup>81</sup> HAGEMANN 2011, n. 51, pp. 235-236.

<sup>82</sup> Il passo è citato e commentato in QUAGLIONI 2012, pp. 6-7. La pratica naturalmente precedeva la teoria: nel 1253, in una causa che opponeva il comune di Montegiorgio ai signori di Massa per il controllo del castello di Gabbiano, in area fernana, il rettore della Marca ingiungeva al notaio Benvenuto, che rappresentava la parte del comune, di dimostrare i diritti rivendicati, entro un termine prefissato, « attraverso testimoni e documenti » (HAGEMANN 2011, n. 87, p. 259).

contraddizioni: perciò, come abbiamo visto, ai testimoni si ponevano stringenti questioni sugli atti pubblici citati nel corso della loro deposizione. Occorreva insomma che si instaurasse una circolarità virtuosa fra la parola ‘presa’ dei testimoni e le pubbliche scritture conservate negli archivi.

### 5. Conclusioni

La storiografia ha abbandonato ormai da tempo il paradigma spontaneista, secondo cui la voce dei testimoni nelle inchieste giurisdizionali fornirebbe un accesso diretto alla realtà dei fatti; ma ha superato pure anche le derive decostruzioniste, per le quali la parola data rappresenta unicamente il prodotto di una strategia processuale predefinita e dunque priva di contatto con la realtà<sup>83</sup>. L’interesse più genuino si è appuntato su quanto è intercorso fra la bocca del testimone e la mano del notaio, dal momento che l’intervento di quest’ultimo non è tanto «l’enregistrement par écrit de paroles de témoins», quanto piuttosto la «création de paroles de témoins écrites»<sup>84</sup>. Oralità e scrittura si intrecciano e concorrono dunque nel fornire prove utili alla ricerca della verità giudiziaria. Ci si dovrà allora chiedere, in questo circolo ermeneutico, dove si fondasse la presunzione di ‘verità’ di ciascuna delle parti coinvolte. Gli esempi analizzati hanno permesso di far emergere una serie di elementi concomitanti. Il primo è senz’altro nell’autopsia, nel senso erodoteo, dichiarata ed esibita dei testi: la presenza a eventi e a gesti appariva di per sé garanzia di veridicità nelle singole dichiarazioni. Abbiamo visto quanto i notai fossero attenti a graduare le sfumature lessicali, indicanti maggiore o minore sicurezza nelle singole affermazioni degli interrogati. Autopsia e autorevolezza dei singoli testimoni costituivano criteri necessari ma non ancora sufficienti alla costruzione della ‘verità’. Ciò che le deposizioni seriali intendevano costruire – e che i notai contribuivano a cristallizzare – era la fissazione di una memoria collettiva tendenzialmente univoca. Raramente fra le deposizioni di una parte emergono scalfitture o contraddizioni di una qualche evidenza, al massimo imbarazzate reticenze. Ne scaturisce dunque l’impressione che la garanzia di veridicità si fondasse essenzialmente su un coro di voci ben armonizzato, se non addirittura monodico, ben intonato su quel basso continuo che erano gli articoli inquisitori formulati dai giurisperiti delle parti. Insomma, unanimità e verità finivano per suonare nella traduzione della scrittura notarile come sinonimi.

---

<sup>83</sup> Cfr. PROVERO 2008, STOPANI 2012.

<sup>84</sup> LETT § 17 (nel formato digitale).

## FONTI

- CINGOLI, ARCHIVIO STORICO COMUNALE  
– Perg. 18.
- FABRIANO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE  
– *Cancelleria, Rivendicazioni comunali*, vol. 2.
- FERMO, ARCHIVIO DI STATO  
– *Fondo Diplomatico*, nn. 1818, 1959, 1995.
- JESI, ARCHIVIO STORICO COMUNALE  
– *Pergamene*, n. 72.

## BIBLIOGRAFIA

- ANNIBALDI 1976 = G. ANNIBALDI, *Esame testimoniale nella causa attorno ai rapporti tra Jesi e Staffolo dalla morte di Federico II a quella di Manfredi*, in *Atti del Convegno su Federico II*, Jesi, 28-29 maggio 1966, Jesi 1976, pp. 144-193.
- BARTOLACCI 2019 = F. BARTOLACCI, *Essere notaio a Cingoli. Accesso alla professione e spazi politici del notariato nel XIV secolo*, in *Notariorum itinera. Notai marchigiani del basso Medioevo tra routine, mobilità, specializzazioni*, a cura di A. FALCIONI - G. PICCININI, Ancona 2019 (Deputazione di storia patria per le Marche, Studi e testi, 42), pp. 87-104.
- BARTOLACCI 2020 = F. BARTOLACCI, *Di uomini e di pietre. Cingoli nel policentrismo della Marca medievale (secoli XII-XIV)*, Spoleto 2020 (Biblioteca del Centro per il Collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 38).
- BASSANI 2012 = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2019 = A. BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. BENEDETTI - A. SANTANGELO CORDANI - A. BASSANI, Milano 2019 (Centro di ricerca coordinato Studi sulla Giustizia), pp. 157-181.
- Cronache della città di Fermo* = *Cronache della città di Fermo*, a cura di G. DE MINICIS, Firenze 1870 (Documenti di storia italiana, 4).
- Fama e publica vox = *Fama e publica vox nel Medioevo*. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Roma 2011.

- CAMELI 2007 = M. CAMELI, *I libri iurium dei comuni delle Marche*, in *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - G.P. SCHARF, Perugia 2007 (Deputazione di storia patria per l'Umbria, Appendici al Bollettino, 26), pp. 91-108.
- CARLETTI 2020 = M. CARLETTI, *Ad hutilitatem comunis: i libri iurium marchigiani del Duecento tra ideologia e pragmatismo*, in « *Picenum Seraphicum* », 34 (2020), pp. 141-154.
- Descriptio Marchiae 2010 = *Descriptio Marchiae Anconitanae: da Collectoriae 203 dell'Archivio Segreto Vaticano*, a cura di E. SARACCO PREVIDI, Spoleto 2010 (Fonti documentarie della Marca medievale, 4).
- Enquête au Moyen Âge* 2008 = *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD, Roma 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399).
- FANCIULLI 1769 = [L. FANCIULLI], *Osservazioni critiche sopra le antichità cristiane di Cingoli*, Osimo 1769.
- Fermo città egemone = Fermo città egemone. Il dominio vescovile su Ripatransone nel Duecento*, a cura di G. BORRI, Spoleto 2012 (Fonti documentarie della Marca medievale, 6).
- FORMICONI 2007 = E. FORMICONI, *Il castello di Castreccioni nella Marca anconitana attraverso una indagine storico-genealogica dai suoi primi signori alla famiglia Cingolani Cori Mancinforte*, s.l. 2007.
- HAGEMANN 1942 = W. HAGEMANN, *Fabiano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum*, in « *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* », 31 (1942), pp. 51-109.
- HAGEMANN 1976 = W. HAGEMANN, *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. V. Montegiorgio*, in « *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* », 55-56 (1976), pp. 96-158.
- HAGEMANN 2011 = W. HAGEMANN, *Studi e documenti per la storia del Fermano nell'età degli Svevi (secoli XII-XIII)*, a cura di F. PIRANI, Fermo 2011 (Fonti per la Storia fermana, 4).
- KELLER 2003 = H. KELLER, *Oralité et écriture*, in *Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne*, dir. O.G. OEXLE - J-C. SCHMITT, Paris 2003 (Histoire ancienne et médiévale, 66), pp. 127-142.
- Notaio e la città = Il notaio e la città. Essere notaio, i tempi e i luoghi, secc. XII-XV.*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2007 (Studi storici sul notariato italiano, XIII).
- LAUDADIO 2006 = V. LAUDADIO, *1279: l'impossibile recupero*, in *Farfa Abbazia imperiale*. Atti del convegno internazionale, Santa Vittoria in Matenano, 23-25 agosto 2003, a cura di R. DONDARINI, Negrarine di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 363-395.
- LETT 2009 = D. LETT, *La langue du témoin sous la plume du notaire: témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du XIV<sup>e</sup> siècle*, in *L'autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*. XXXIXe Congrès de la SHMELSP, Le Caire, 30 avril-5 mai 2008, Paris 2009 (Histoire ancienne et médiévale, 102), pp. 89-105.
- LETT 2020 = D. LETT, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV). Strutture, procedure, pratiche sociali*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580), pp. 1-33.
- Libro rosso di Fabriano = Il Libro rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - E. IRACE - A. MAIARELLI, Fabriano 1998 (Fonti per la storia delle Marche, n.s., 2).

- MAIRE VIGUEUR 1994 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Impero e Papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto*, in *Friederich II. Tagung des Deutsches Historischen Institut in Rom im Gedencckjahr 1994*, a cura di A. ESCH - N. KAMP, Tübingen 1996, pp. 381-403.
- MAIRE VIGUEUR 1991 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 105-123.
- Medioevo notarile* 2007 = *Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis*. Atti del convegno internazionale di studi, Imperia-Taggia, 30 settembre - 1° ottobre 2005, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano, 2007 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, X).
- MERIGGI 2005 = A. MERIGGI, *Un giusto processo. Un caso di "corruzione" nello Stato della Chiesa del Duecento, con trascrizione integrale degli Atti del processo (1278-1296) e compendio del testo in lingua corrente*, Rimini 2005.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- PIERGIOVANNI 2007 = V. PIERGIOVANNI, *Il 'Formularium' di Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile*, in *Medioevo notarile* 2007, pp. 113-124.
- PROVERO 2006 = L. PROVERO, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, in « Reti Medievali Rivista », 7/1 (2006), art. 12.
- PROVERO 2008 = L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *Enquête au Moyen Âge* 2008, pp. 75-88.
- Publica fides 2006 = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Consiglio nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- QUAGLIONI 2008 = D. QUAGLIONI, *Vero e falso nelle carte processuali: la parola "data" e la parola "presa"*, in *Vero e falso. L'uso politico della storia*, a cura di M. CAFFIERO - M. PROCACCIA, Roma, 2008, pp. 63-82.
- QUAGLIONI 2012 = D. QUAGLIONI, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Quinternone* = *Il Quinternone di Ascoli Piceno*, a cura di G. BORRI, Spoleto 2009 (Fonti documentarie della Marca medievale, 3).
- RAGGIO 2001 = O. RAGGIO, *Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche, in Fatti: storia dell'evidenza empirica*, Bologna 2001 (« Quaderni storici », 108), pp. 843-876.
- ROVERE 1989 = A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989), pp. 157-199.
- RUZZIN 2022 = V. RUZZIN, *Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6), pp. 107-130.

- STOPANI 2012 = A. STOPANI, *Parola di esperto. Testimoniali e la prova per fama in una disputa territoriale del XVI secolo*, in «Quaderni storici», 139 (2012), pp. 221-247.
- TAMBA - GIBBONI 2008 = G. TAMBA - F. GIBBONI, *La formazione e la lingua dei notai nelle Marche tra XI e XVI secolo*, in *Il notariato in area umbro-marchigiana: esperienze professionali e produzione documentaria, secoli X-XVIII*. Atti del Convegno, Fabriano, 20-21 giugno 2008, a cura di G. GIUBBINI, [Perugia 2011], pp. 39-70.
- THÉRI 2003 = J. THÉRI, *Fama. L'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XIV siècles)* in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- Ut bene regantur 1997 = "Ut bene regantur". *Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico*. Atti del Convegno di studi, Perugia, 6-8 maggio 1997, a cura di P. MONACCHIA, Modena 2000 (Archivi per la storia, 13).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *Enquête au Moyen Âge* 2008, pp. 123-142.
- WALEY 1961 = D. WALEY, *The Papal State in XIII<sup>th</sup> Century*, London 1961.
- WICKHAM 1998 = C. WICKHAM, *Gossip and Resistance among the Medieval Peasantry*, in «Past & Present», 160/1 (1998), pp. 3-24.
- WICKHAM 2000 = C. WICKHAM, *Leggi, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000 (I libri di Viella, 23).

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il saggio esamina l'attività professionale dei notai all'interno di importanti inchieste giudiziarie svoltesi nella Marca di Ancona nella seconda metà del XIII secolo. I notai erano infatti deputati alla stesura e all'organizzazione delle deposizioni testimoniali e traducevano dunque sulla pagina scritta la parola parlata. Nell'indagare tale pratica il testo appunta principalmente l'interesse su tre questioni. La prima esamina la complessa relazione fra la voce dei testimoni e il testo scritto, investigando le pratiche della verbalizzazione. La seconda mira invece a indagare, attraverso significative spie linguistiche e lessicali, la tensione fra la scrittura notarile e la volontà dei testimoni di sostenere una 'verità' sul piano giudiziario. La terza, infine, investe la tradizione documentaria delle inchieste: fra la parola data e la scrittura si instaura infatti un rapporto circolare, ricco di rimandi e di implicazioni; tale rapporto dà forma a una catena di scritture, capace di collegare più voci, diverse attività, una pluralità di attori, fissandoli entro specifiche forme documentarie.

**Parole significative:** inchieste giudiziarie, Marca di Ancona, XIII secolo.

This essay examines the professional activity of notaries in major judicial inquiries held in the March of Ancona during in the second half of the 13<sup>th</sup> Century. Indeed, notaries were responsible for the drafting and the organization of witness statements: they then translated on the written page the spoken word. This essay investigates this practice particularly through three issues. The first issue examines the relationship between the voices of witnesses and the written text and investigates the practices of verbalization. The second one, indeed, aims to explore the connections between notarial writing and the willpower of witnesses to signify the judicial 'truth'. The third issue concerns the documentary tradition of investigations: the given word and the writing are placed in a circular relationship, rich in references and involvements. This relationship gives shape to a chain of writings, able to connect several voices, different activities, a plurality of actors, fixing them within specific documentary forms.

**Keywords:** Judicial Inquiry, March of Ancona, 13<sup>th</sup> Century.

## NOTARIORUM ITINERA

VARIA

### DIRETTORE

Antonella Rovere

### COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

### RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

---

*finito di stampare agosto 2022*  
*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)